

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1393 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Καλαμάτα (Kalamata) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾ e, in particolare, l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Grecia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta (in appresso: DOP) Καλαμάτα (Kalamata), registrata a norma del regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Trattandosi di modifiche non minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.
- (4) La Commissione ha ricevuto 5 opposizioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 ⁽⁵⁾. La prima è pervenuta il 14 dicembre 2012 dalla società svizzera NECTRA FOOD SA. La seconda è pervenuta il 17 dicembre 2012 dalla società egiziana FAR TRADING CO. La terza è pervenuta il 17 dicembre 2012 dalla società norvegese Oluf Lorentzen AS. La quarta è pervenuta il 20 dicembre 2012 dal Regno Unito. La quinta è pervenuta il 17 dicembre 2012 dalla società danese CARL B.FELDTHUSEN.
- (5) L'ultima opposizione è stata considerata inammissibile, poiché, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro non possono presentare una dichiarazione di opposizione direttamente alla Commissione. Le altre opposizioni sono state ritenute ammissibili.
- (6) Con lettere datate 15 febbraio 2013 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare opportune consultazioni al fine di raggiungere un accordo fra di loro entro sei mesi, conformemente alle rispettive procedure interne.
- (7) Tuttavia, non è stato raggiunto alcun accordo entro il limite di tempo previsto.
- (8) Considerato quanto sopra, è opportuno che la Commissione adotti una decisione in conformità alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GUL 156 del 13.6.1997, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU C 186 del 26.6.2012, pag. 18.

⁽⁵⁾ Sostituito dall'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

